

NEWSLETTER N° 8/21

Milano, 8 giugno 2021

Oggetto: Le principali novità del Decreto Sostegni bis

Gentili Clienti,

Il Decreto Legge n. 73/2021, cd. *Decreto Sostegni bis*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio e in vigore dal giorno successivo, prevede una serie di misure a sostegno di famiglie e imprese, per favorire la ripartenza dell'economia italiana. Di seguito una disamina delle principali novità.

SOMMARIO

Contributo a fondo perduto (articolo 1)	2
1. Contributo automatico	2
2. Contributo alternativo.....	2
3. Contributo per i soggetti “maggiormente colpiti”	3
Regime Sanzionatorio comune a tutti i contributi.....	3
Credito d’imposta canoni di locazione (articolo 4)	4
Proroghe in materia di riscossione (articolo 9)	5
Bonus sponsorizzazioni in società sportive (articolo 10)	5
Misure a sostegno della liquidità (articolo 10)	5
Esenzione capital gain in start-up/PMI innovative (articolo 14)	6
Proroga moratoria finanziamenti PMI (articolo 16)	6
Note di variazione e procedure concorsuali (articolo 18)	6
ACE “INNOVATIVA” 2021 (articolo 19)	7
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali (articolo 20)	8
Innalzamento limite annuo delle compensazioni in F24 (articolo 22)	9
Credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI (articolo 32)	9
1. Ambito soggettivo	9
2. Ambito oggettivo.....	9
3. Ammontare.....	9
4. Modalità di fruizione del credito.....	9
Differimento versamento prima rata contributi IVS 2021 (articolo 47)	10
Agevolazioni acquisto “prima casa” (articolo 64)	10
Bonus pubblicità 2021 (articolo 67)	11

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ARTICOLO 1)

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza COVID-19 sono state introdotte 3 nuove tipologie di contributo a fondo perduto:

- 7'** un contributo "automatico";
- 7'** un contributo "alternativo";
- 7'** un contributo per i soggetti "maggiormente colpiti".

Tutti i contributi si applicano nel rispetto delle condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione 19.3.2020 C (2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1., nel rispetto del limite complessivo pari ad Euro 1.800.000.

A tal fine l'impresa deve presentare un'apposita autocertificazione attestante l'esistenza delle condizioni previste nella citata Sezione 3.1.

Di seguito riepiloghiamo le principali caratteristiche di ciascuna iniziativa.

1. Contributo automatico

L'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame prevede il riconoscimento, in automatico, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del citato D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni").

[Il "nuovo" contributo a fondo perduto è riconosciuto per il medesimo importo del "contributo Decreto Sostegni" automaticamente, ossia senza necessità di presentare un'ulteriore domanda da parte del soggetto interessato.](#)

Il contributo è fruito con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto: mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero sotto forma di credito d'imposta.

2. Contributo alternativo

L'art. 1, commi da 5 a 15 del Decreto in esame, introduce un contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021. Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non ne hanno beneficiato.

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti due condizioni:

- 7' ricavi non superiori a € 10 milioni “nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto” (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- 7' ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale calcolata come segue:

ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021

-

l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.

Ricavi 2019	Contributo Decreto Sostegni	
	SI	NO
non superiori a € 100.000	60%	90%
compreso tra € 100.000 ed € 400.000	50%	70%
compreso tra € 400.000 ed € 1.000.000	40%	50%
compreso tra € 1.000.000 ed € 5.000.000	30%	40%
compreso tra € 5.000.000 ed € 10.000.000	20%	30%



Qualora il soggetto interessato, abbia ottenuto il contributo “automatico” di cui alla lettera a):

- 7' Se il contributo “alternativo” è superiore a quello “automatico”, il contribuente ha diritto al maggior ammontare del contributo (mediante accredito sul c/c ovvero nella forma di credito d’imposta);
- 7' se il contributo “alternativo” è inferiore a quello “automatico”, l’Agenzia non provvede a dare “seguito all’istanza”.

Il contributo “alternativo” è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda a inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

3. Contributo per i soggetti “maggiormente colpiti”

L’art. 1, commi da 16 a 24 del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti “maggiormente” colpiti dall’emergenza COVID-19. Il contributo in esame è subordinato all’autorizzazione dell’UE.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con apposito Decreto, alla differenza tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019. Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- 7' All’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”;

- 7 agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- 7 agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- 7 all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- 7 all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- 7 all'art. 1, commi da 1 a 3 DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".
- 7 all'art. 1, commi da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (quindi in generale il Modello REDDITI 2021 anno 2020), è presentato entro il 10.9.2021.

Il contributo in esame può essere usufruito secondo le consuete due modalità alternative:

- 7 mediante accredito dello stesso sul c/c bancario;
- 7 come credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Regime sanzionatorio comune a tutti i contributi

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante,

L'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:

- ~ della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
- ~ agli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);

È, altresì, applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE (ARTICOLO 4)

L'articolo 4 del Decreto in commento ripropone il credito d'imposta per i canoni di locazione relativi ai mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Il credito d'imposta è rivolto agli esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo, che rispettano le seguenti condizioni:

- 7'** Hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a € 15 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto (anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- 7'** l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 è stato inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Il credito è riconosciuto in misura pari al 60% del canone di locazione in caso di locazione o leasing ed in misura pari al 30% in caso di affitto ramo d'azienda.

PROROGHE IN MATERIA DI RISCOSSIONE (ARTICOLO 9)

Con riferimento all'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 1 è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 (in luogo del precedente termine del 30 aprile) la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza, legati a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I pagamenti sospesi in forza di questa disposizione devono essere effettuati entro il 31.7.2021 (anziché entro il 31.5).

BONUS SPONSORIZZAZIONI IN SOCIETÀ SPORTIVE (ARTICOLO 10)

È stato riproposto anche per l'anno 2021 il credito d'imposta introdotto dall'art. 81, DL 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" pari al 50% degli investimenti effettuati rivolto alle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di leghe nazionali sportive ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al [paragrafo 8 della nostra Newsletter n. 17/2020 \(pag.5\)](#), a commento della medesima agevolazione per l'anno 2020.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ (ARTICOLO 10)

È prorogata al 31 dicembre 2021 l'operatività della garanzia concessa da parte di SACE S.p.a. a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Si ricorda che la garanzia SACE è stata introdotta dal D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) al fine di

sostenere la concessione di finanziamenti alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

È altresì prorogata al 31 dicembre 2021 l'operatività della garanzia concessa da parte del Fondo di Garanzia PMI.

ESENZIONE CAPITAL GAIN IN START-UP/PMI INNOVATIVE (ARTICOLO 14)

È prevista l'esenzione da imposizione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di start-up/ PMI innovative.

- 7** Le partecipazioni che beneficiano dell'esenzione devono essere:
- 7** acquisite, mediante sottoscrizione di capitale sociale, nel periodo 1.6.2021 - 31.12.2025;
- 7** possedute per almeno tre anni.

Come precisato nella Relazione illustrativa, danno diritto all'esenzione i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start up innovative e delle PMI innovative, anche a seguito della conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.

Inoltre, l'articolo in commento introduce la detassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale in:

- 7** società di persone ex art. 5, TUIR escluse le società semplici;
- 7** società di capitali ed enti ex art 73, comma 1, lett. a) e d), TUIR;

a condizione che:

- a) le partecipazioni in società di capitali siano state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- b) le plusvalenze realizzate siano reinvestite in start up innovative / PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il 31.12.2025;
- c) il reinvestimento avvenga entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L'agevolazione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Unione Europea, a seguito della quale seguiranno ulteriori approfondimenti.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI (ARTICOLO 16)

Estesa al 31 dicembre 2021 la validità della moratoria straordinaria sui prestiti, mutui e sulle linee di credito a rimborso rateale che sono concessi a micro, piccole e medie imprese.

NOTE DI VARIAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI (ARTICOLO 18)

Per le procedure concorsuali avviate a partire dal 26.5.2021, è stata ripristinata la precedente formulazione dell'articolo 26 del DPR 633/1972, anticipando l'emissione della nota di credito per mancato incasso del

corrispettivo al momento dell'apertura della procedura concorsuale (senza dover attendere la chiusura della stessa).

In particolare, viene introdotto il nuovo comma 3-bis che consente di emettere la nota di credito in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte dell'acquirente / committente:

- a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del Decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 67, comma 3, lett. d), RD n. 267/42;
- a seguito di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Inoltre, in presenza di una delle procedure concorsuali di seguito elencate, l'acquirente non è tenuto ad annotare la nota di credito ricevuta.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- 7° della sentenza dichiarativa del fallimento;
- 7° del Provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- 7° del Decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- 7° del Decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Naturalmente, in caso di successivo pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo dovuto da parte dell'acquirente, il fornitore è tenuto ad emettere una nota di debito e versare l'IVA eventualmente incassata.

In maniera speculare l'acquirente che ha annotato la nota di credito, restituendo all'Erario l'IVA originariamente detratta, avrà diritto di detrarre l'IVA corrispondente alla nota di debito.

ACE "INNOVATIVA" 2021 (ARTICOLO 19)

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, la norma in commento prevede il **rafforzamento della deduzione ACE**, con applicazione di un coefficiente maggiorato alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Di seguito si riepilogano le principali differenze della nuova disciplina in commento rispetto all'ACE ordinaria preesistente:

	ACE INNOVATIVA	ACE ORDINARIA
Coefficiente applicabile al rendimento nozionale	15%	1,3%
Momento di rilevanza degli incrementi del capitale proprio ai fini dell'agevolazione	A partire dal primo giorno del periodo d'imposta, in generale dall'1.1.2021 .	Secondo il " <i>pro rata temporis</i> ", ossia in momenti differenziati in base alla tipologia di incremento (es. data di versamento per

		conferimenti in denaro)
Limite alla variazione in aumento del capitale proprio	Massimo ammontare della variazione pari a 5 milioni di euro , <u>indipendentemente</u> dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.	La variazione in aumento non può essere superiore al patrimonio netto risultante dal bilancio.
Modalità di fruizione dell'agevolazione	<p>Oltre alla deduzione dal reddito, anche sotto forma di credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7° pari all'ammontare del rendimento nozionale moltiplicato per l'aliquota IRES / IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.20; 7° utilizzato dal giorno successivo a quello di: <ul style="list-style-type: none"> - Avvenuto versamento del conferimento in denaro; - Rinuncia/compensazione crediti; - Delibera dell'assemblea di destinazione a riserva dell'utile di esercizio. <p>previa <u>specificata comunicazione</u> all'Agenzia delle Entrate (le cui modalità e termini di presentazione sono demandate ad un apposito Provvedimento della stessa).</p>	Usufruibile <u>esclusivamente</u> tramite una <u>deduzione dal reddito complessivo netto</u> .

In caso di fruizione dell'ACE innovativa nella forma del credito d'imposta, lo stesso può essere:

- 7°** utilizzato in compensazione in F24, senza limiti di importo;
- 7°** chiesto a rimborso;
- 7°** ceduto (con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti).

Infine, sono previsti dei meccanismi di **recapture del beneficio fiscale** fruito, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dal conseguimento di perdite di bilancio.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (ARTICOLO 20)

Con l'inserimento del nuovo comma 1059-bis all'articolo 1 della Legge Finanziaria 2021 è stata estesa a tutti i contribuenti (a prescindere dal fatturato) la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta pari al 10% degli investimenti nei beni materiali "generici" effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021.

Si ricorda che l'utilizzo del credito in compensazione è possibile a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni.

INNALZAMENTO LIMITE ANNUO DELLE COMPENSAZIONI IN F24 (ARTICOLO 22)

La norma in commento ha innalzato, per l'anno 2021, il limite dei crediti compensabili annualmente mediante modello F24 da Euro 700.000 ad Euro 2.000.000.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI (ARTICOLO 32)

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l'art. 32 del Decreto riconosce un **credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute** nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

1. Ambito soggettivo

Il credito viene riconosciuto a:

- 7** esercenti attività di impresa;
- 7** esercenti arti e professioni;
- 7** enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- 7** strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

2. Ambito oggettivo

Il perimetro degli interventi agevolabili riguarda le spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti** utilizzati, nonché per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, detergenti e disinfettanti) e di **altri dispositivi** atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi), comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

3. Ammontare

Il credito d'imposta spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Modalità di fruizione del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile nel **Modello Redditi 2022 anno 2021**, oppure in compensazione tramite F24.

Esso non concorre alla formazione base imponibile IRPEF, IRES, e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

I criteri, le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono demandate a un apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

DIFFERIMENTO VERSAMENTO PRIMA RATA CONTRIBUTI IVS 2021 (ARTICOLO 47)

Come anticipato dall'INPS nel Messaggio 13.5.2021, n. 1911, per gli artigiani e commercianti iscritti all'apposita sezione INPS, il termine di versamento della prima rata dei contributi minimi originariamente fissato al 17.05.2021 è prorogato al 20.08.2021.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO "PRIMA CASA" (ARTICOLO 64)

Limitatamente agli **atti stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.6.2022**, il Decreto introduce una importante agevolazione di favorire l'autonomia abitativa dei giovani che:

- 7 non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno del rogito;
- 7 hanno un ISEE non superiore a € 40.000 annui.

L'agevolazione consiste nell'esonero dal pagamento di:

- 7 imposta di registro;
- 7 imposta ipotecaria e catastale.
- 7 imposta sostitutiva sui finanziamenti ex art. 18, DPR n. 601/73.

L'agevolazione si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1/, A/8 e A/9) nonché agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA, agli acquirenti è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta. Tale credito che può essere utilizzato:

- 7 in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- 7 in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- 7 in compensazione nel modello F24.

BONUS PUBBLICITÀ 2021 (ARTICOLO 67)

Il Decreto in esame modifica la disciplina originariamente prevista dalla Legge Finanziaria per l'anno 2021. Analogamente a quanto previsto per l'anno 2020, l'agevolazione si applica in misura pari al **50% del totale degli investimenti effettuati** senza necessità di verificare che si tratti di investimenti incrementali.

Dal punto di vista operativo, riepiloghiamo di seguito gli adempimenti da rispettare:



- 7° nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021 il soggetto interessato deve presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare nell’anno, a “carattere prenotativo”.
- 7° dal 1° al 31 gennaio 2022 dovrà invece essere presentata una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione (o rettifica) degli investimenti indicati nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata.

Si evidenzia inoltre che, con riferimento alle Comunicazioni “prenotative” già inviate nel periodo compreso tra il 1°e il 31 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 2020, relativamente all’agevolazione per l’anno 2020, aveva precisato che: “restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, **sarà rideterminato**, al termine della nuova finestra temporale per l’invio, **con i nuovi criteri**”.

In caso di presentazione di una nuova dichiarazione (in rettifica degli importi indicati nella Comunicazione inviata a marzo 2021), sarà necessario presentare preventivamente la rinuncia totale al credito richiesto con la dichiarazione precedente.

Ricordiamo infine che il bonus pubblicità è soggetto alle limitazioni in materia di "aiuti de minimis" secondo cui gli aiuti di Stato fruibili da ciascun soggetto beneficiario **non possono superare Euro 200.000 per ciascun triennio** (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

* * * * *

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: milano@eptalex.com.

(Eptalex – Garzia Gasperi & Partners)